

Prestazioni Straordinarie per Covid-19 per gli iscritti al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST), con decisione unanime e concordata con i soci (Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs), ha inserito tra le prestazioni garantite ai propri iscritti, una prestazione straordinaria per ricoveri o isolamento domiciliare derivante da contagio Covid-19.

Ne avranno diritto tutti i lavoratori iscritti che, a seguito dell'effettuazione del tampone, siano **risultati positivi al virus COVID-19**, con certificazione rilasciata dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della Salute e/o dell'Istituto Superiore di Sanità e per questo necessitano di **ricovero in strutture ospedaliere** o di **isolamento domiciliare**:

- in caso di **ricovero presso strutture pubbliche** individuate per il trattamento del virus dal Ministero, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di **€. 40,00** per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a **50 giorni all'anno** (si specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un'unica giornata ai fini della corresponsione della diaria);
- qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di **isolamento domiciliare**, a seguito di positività al virus, l'Assicurato avrà diritto a un'indennità di **€ 40,00** al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a **14 giorni** all'anno. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.

La garanzia sarà valida per i sinistri certificati **dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2020**.

XX

Il Fondo ha deciso, con decisione unanime e concordata con i soci (Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs), di prolungare tale garanzia fino al **31 ottobre 2020** mantenendo invariate le condizioni della suddetta prestazione.

XX

Visto il protrarsi della situazione d'emergenza dovuta alla costante crescita della diffusione della pandemia, il Fondo, insieme ai soci, decide di prolungare tale garanzia fino al **31 dicembre 2020** mantenendone invariati i termini.